LO SPETTATORE FRIULANO

N. 1. 2 MAGGIO 1848.

PROGRAMMA

In mezzo ai grandi commovimenti politici e alle grandi sventure sentono i popoli il bisogno di un qualche mezzo che gli ajuti a recuperare la calma dello spirito, e a chiarire le idee alterate dallo sbalordimento. L' incertezza in cui ondeggiano gli animi, le ubbie e i vaghi terrori che affascinano le menti, sono un tormento insopportabile, e accrescono senza fine le pubbliche calamità. L' uomo ha d' uopo di attenersi a qualche cosa di certo, fosse pure una certezza dolorosa!

Ora la nostra Patria colpita dal flagello della guerra, agitata da timori e da speranze, avvolta nel bujo della incertezza, ha bisogno piucchè mai di una voce di conforto, che l' ajuti a ravvisare sè medesima, a sventare i terrori vani e le vane speranze, a conoscere i fatti che vi succedono, ed a circoscrivere secondo la realtà e la possibilità i dolori, e i desiderii. Questa voce non può essere se non quella del vero; e uno dei mezzi per diffonderla sarebbe un Giornale.

Un Giornale politico, il quale non sia l' organo di un partito, ma l' organo della verità; e che osi annunziarla ai Governati, e ai Governanti; e che alimenti la giusta curiosità di tutti intorno ai fatti ed agl' interessi del momento: e che dirizzi la pubblica opinione sopra basi solide: e che tenda a spegnere le esorbitanze delle passioni; e che ispiri l' amore dell' ordine fondato sulla cognizione del vero: un tal Giornale, desiderabile sempre, è più desiderabile ancora in mezzo ad una Società scompigliata da subiti avvenimenti e da sbrigliate passioni.

Ma quanto è desiderabile altrettanto è difficile che l' impresa di un Giornale di tal fatta possa sostenersi in tempi di crisi politica, nei quali non sogliono far fortuna se non i Giornali di partito, che parlino il linguaggio delle passioni. Un Giornale senza colore non sarebbe assecondato se non da pochi, e verrebbe respinto dagli estremi partiti, i quali si darebbero la mano per anatemattizzarlo e combatterlo. È vero che anche la verità può essere annunziata con passione: ma la serenità di questa passione rimane soperchiata dai lampi delle passioni estreme.

Nondimeno l' amore della Patria, e l' amore della verità, m' inducono a proporre ai miei generosi Concittadini l' istituzione di un tal Giornale dettato con veracità e con indipendenza, il quale non aduli e non dileggi nè il Governo nè il Popolo; ma illumini il Paese con una fedele relazione degli avvenimenti, e dia ai Lettori un pascolo solido, rettificando le idee, e smentendo le bugie che dagli opposti partiti si vanno accreditando.

A questa impresa, io invito le persone di senno e di buona volontà. Io ho chi mi somministrerà le notizie interne desunte da purissime fonti; ho chi raccoglierà dai Fogli le notizie estere; ho gli Atti uffiziali dalla condiscendenza dei Dicasterj; ho disposti i mezzi tipografici e i mezzi amministrativi. Ho bisogno di due cose sole per metter mano all' opera; cioè di tre Scrittori, i quali mi assicurino due articoli per ciascuno ogni settimana intorno alla politica attuale, od a qualunque argomento d' interesse popolare, e di un numero di Associati, che basti a sostenere le spese della stampa, e dell' amministrazione del Giornale. Ho fidanza che i miei Compatriotti non falliranno al mio invito, per la ragione che non sogliono mai ricusar di concorrere ad un opera che sia veramente buona ed onorevole.

Scrittori illustri della mia Patria, che intendete la dignità della vostra missione a pro di essa, accogliete la mia preghiera: Concittadini tutti assecondatela col vostro favore, giacchè essa tende ad un mezzo di unificare le opinioni sulla base del vero, e a dirigere le passioni sulla via dell' onesto. Dalla divergenza delle opinioni, e dalla lotta delle passioni, viene la rovina degli Stati e dei Popoli. L' ordine non si crea se non colla verità e colla moderazione.

CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

1. *Il Foglio uscirà tre volte per settimana e precisamente alla sera di martedì, giovedì e sabbato.*
2. *Esso abbraccierà 1. Articoli originali 2. Atti ufficiali 3. Notizie interne 4. Notizie estere 5. Varietà. – Vi avranno luogo anche le bugie, ma chiarite come tali.*
3. *Gli Scrittori che si degneranno di coadjuvare la mia impresa coll' opera loro, riceveranno il Foglio gratis in segno di riconoscenza.*
4. *Gli Associati pagheranno due lire mensili anticipate, e avranno il Foglio senz' altra spesa al loro domicilio in Città, o nei Capi luoghi di Distretto in Provincia. Le spese di Posta fuori di Provincia staranno a peso degli Associati.*
5. *Per l' associazione si richiede il pagamento mensile, il nome e cognome dell' Associato, e il luogo dove intende di ricevere il Foglio.*
6. *L' Ufficio dello Spettatore per ora è al Negozio di Cartoleria Trombetti - Murero in Contrada S. Tommaso.*
7. *Lettere e gruppi non si ricevono, se non franchi di spese postali.*

ATTI UFFICIALI

IL CONTE DI HARTIG

Ciambellano, Consigliere Intimo, Ministro di Stato e delle Conferenze ecc., Commissario Plenipotenziario di S. M. I. R. A.

AGLI ITALIANI

del Regno Lombardo—Veneto.

Italiani del Regno Lombardo—Veneto!

Dall' esaltazione che vi agita, dal vortice in cui v' avvolgete, ascoltate le parole, che io vi reco di pacificazione e di calma.

Il mio nome non vi è sconosciuto, e spero non avrete dimenticata l' affezione che io professo per l' Italia e per le sue generose popolazioni.

Ascoltate quindi la mia voce; riconciliatevi con l' ottimo Sovrano, che investendomi dei più ampli poteri, mi diede nella sua Clemenza e Magnanimità l' onorevolissimo incarico di richiamarvi sotto la sua Egida, che sarà sempre valente a tutelarvi contro gli orrori dell' anarchia, e la cupidigia dell' egoismo, nel tempo stesso che vi munirà di istituzioni e libertà conformi ai bisogni di questa nuova epoca, e ai desiderj della vostra nazionalità.

Italiani del Regno Lombardo-Veneto! credete alla mia parola, che non ho mai tradita, e con quella forza di mente e di cuore che vi distingue sospendete gl' impeti per ascoltarla.

la pace di quasi 33 anni, cioè d' una intera generazione, che fu madre feconda della vostra sempre crescente prosperità, che era ammirata ed invidiata dalla penisola italica, come pure da tutta l' Europa, eccola ora trasformata in guerra desolatrice.

Le vostre belle terre sono il teatro d' una pugna accanita con militi e volontarj di varj paesi, che chiamaste a sostenere la vostra causa, che voi intitolate santa e nazionale, e che ponete sotto lo stendardo della croce.

Ma qual è questa causa?

Togliere il vostro Re — nel momento in cui Egli si accinge a concedervi tutto — togliergli quella corona lombardo-veneta che gli fu posta sul capo solennemente or sono 9 anni, in nome di Dio, al raggio di quella croce medesima, che ora volete opporgli; e posta su quel capo alla presenza dei venerandi vostri Vescovi e dei rappresentanti di tutta la vostra popolazione.

Ma intanto, ecco abbandonato il vostro suolo natio ad un Sovrano vicino, che nè di sangue nè di cuore potrà dirsi più italiano del vostro: dell' Imperatore Ferdinando, nipote di Pietro Leopoldo.

Italiani del Regno Lombardo-Veneto! Voi non avete mai avuto ragione di dubitare delle rette intenzioni e della giustizia del vostro Re.

Il sistema dell' amministrazione per altro non soddisfaceva, voi dite, ai vostri desiderj, e sembra offendere la vostra nazionale suscettibilità.

Ma non fu se non verso la fine dell' anno passato, che le Congregazioni, vostre rappresentanti, fecero a tenore del loro uffizio — che era pure un' istituzione sovrana — conoscere al Monarca gli oggetti delle vostre doglianze, e dei vostri desiderj.

E quelle domande, ben lunge dal venir respinte, furono anzi sottoposte ad immediata imparziale disamina, con la manifesta intenzione sovrana di chiamare presso il Trono i vostri deputati, onde con loro deliberare sui mezzi di appagare le vostre giuste richieste.

Nel frattempo S. M. l' Imperatore stabilì ancor più estesamente, di render partecipe d' una Costituzione anche quella parte del suo Impero, che non ne godeva finora, e dichiarò tale sua volontà colla Patente del 15 Marzo p. p. fissando per massima il rispetto alle diverse nazionalità della Monarchia.

Con quel dono generoso vi fu quindi accordato molto più di quello che avevate chiesto.

Quale dunque non fu la meraviglia ed il dolore di S. M. vedendo al contrario, che fu scelto appunto quell' istante per gettarvi negli orrori della guerra sottraendovi all' effetto delle benevoli intenzioni dello stesso Sovrano, che all' epoca della Sua Incoronazione avevate accolto con tanto giubilo e cordialità?

Italiani del Regno Lombardo-Veneto!

La sorpresa d' un assalto da parte vostra in un momento in cui tutto v' invitava a porgerci la destra; l' inaspettato cangiamento d' una potenza dichiarata amica, volta in silenziosa aggressione, impose alle truppe imperiali la necessità di concentrarsi in forti posizioni, onde rivendicare i diritti sovrani ed internazionali.

L' entusiasmo di tutte le altre popolazioni sotto lo scettro della M. S. presterà i mezzi per raggiungere tale scopo, e voi stessi riconoscerete troppo naturale, che non v' è sforzo che non debba farsi per conseguirlo.

Pensate che, ad ogni modo, se nelle guerre mai sicura è la vittoria, dubbioso l' esito finale, è certa però sempre la devastazione delle terre, il ristagno del commercio e dell' industria, la decadenza delle scienze e delle arti, e la ruina d' ogni ben essere per lungo tempo.

Pensate a ciò, come pensò il Sovrano, che a voi m' invia Ministro di pacificazione.

Io vi assicuro in Suo nome che nel nuovo ordine di cose ora introdotto nella Monarchia voi godrete ampiamente i vantaggi politici, nazionali ed intellettuali ai quali avete aspirato; goderete di libertà e di guarentigie corrispondenti ai vostri bisogni, alla lingua, all' indole ed alla nazionalità vostra, che verrà nel più largo senso protetta. L' Amministrazione sotto la superiorità dello Stato sarà a voi stessi affidata; le leggi si formeranno sotto la vostra influenza; la stampa sarà libera; saranno alleviate specialmente quelle imposte che pesano sulle classi meno agiate e più numerose.

Non sarebbe imprudenza voler acquistar con le armi quello che vi sarà accordato senza gli orrori della guerra?

Non vi lasciate dunque illudere e sedurre da uno spirito di agitazione che sarebbe una debolezza non degna di voi; ma anche in seno ai sovvertimenti date campo alla riflessione; chè la forza del vostro animo n' è capace.

Venite con confidenza dal vostro Sovrano, e siate certi d' essere accolti come un padre può accogliere dei figli che non cessò mai di amare.

Si cancellino dalla memoria i torti passati, e si ricostruisca l' edificio della vostra riunione coll' Impero su basi *solide* per garantire la vostra floridezza e nazionalità.

Accoglierò con piacere le proposizioni che le vostre Municipalità mi faranno pervenire a tale scopo per *mezzo* dei vostri deputati, i quali all' uopo si rivolgeranno al Generale Comandante il rispettivo Corpo delle I. R. Truppe, che lo seguirò, onde ottenere dei Salva-Condotti per recarsi da me.

Gorizia, 19 Aprile 1848.

Francesco Conte di Hartig.

ITALIANI DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

In seguito al mio Proclama 19 Aprile p. p. con cui vi ho palesate le clementi e generose intenzioni di S. M. l' Imperatore e Re verso di voi, mi gode l' animo di potervi dare una prova evidente della ferma volontà del vostro Sovrano di mantenere le promesse che io vi ho fatte in Suo nome.

Nel giorno 25 Aprile p. p. fu pubblicata a Vienna la qui annessa Costituzione, da S. M. accordata a quegli Stati del suo Impero, che n' erano privi.

Il §. 1. di questa Costituzione dichiara che il complesso degli Stati appartenenti all' Impero Austriaco costituisce una Monarchia *costituzionale indivisibile.*

Il Regno Lombardo-Veneto forma parte di questa Monarchia costituzionale indivisibile come l' Ungheria e la Transilvania - Se dunque il §. 2. non lo annovera fra gli Stati dell' Impero, ai quali si estende la presente Costituzione, non prendete sospetto, o Italiani del Regno Lombardo-Veneto di doverne perciò rimanere esclusi - Ritenete al contrario che lo scopo principale della mia missione si è quello, di farvi godere quanto prima i diritti accordati agli Stati accennati nel §. 2. con tutte quelle modificazioni, che all' indole della vostra patria e della vostra nazionalità Italica si convengono. Non dipenderà che da Voi di accelerare così fausto momento, ritornando senza indugio all' indissolubile unione degli Stati della Monarchia.

Udine 1. Maggio 1848.

Francesco Conte di Hartig.

Ciambellano, Consigliere Intimo, Ministro di Stato e delle Conferenze ecc., Commissario Plenipotenziario di S. M. I. R. A.

Noi Ferdinando Primo,

per la grazia di Dio Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria e Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d' Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola, dell' Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburgo e del Tirolo, ecc. ecc.

Convinti che le politiche istituzioni devono corrispondere ai progressi della coltura e della civilizzazione e riconoscendo in ogni tempo, che i popoli affidati alle Nostre cure, in mezzo ai beneficj d' una lunga pace, non rimasero indietro nella via del progresso abbiamo loro assicurata colla Nostra Patente del 15 p. p. Marzo una Costituzione.

Mentre ora adempiamo alla data promessa Ci è di somma soddisfazione il ricambiare le tante prove di fedele e divota affezione dateci dai Nostri amatissimi popoli con un solenne pegno della Nostra sollecitudine pel loro bene, e del Nostro sovrano volere di dar salde basi ai loro diritti, di porli in condizione di prender parte ai pubblici affari in modo che assicuri pienamente i loro interessi.

Con tale intento, sulle proposizioni del Nostro Consiglio dei Ministri, e dopo maturo esame, abbiamo risolto di dare la presente Costituzione per gli stati ivi indicati, la quale viene da Noi posta sotto l' egida di tutte le nazioni che compongono il Nostro impero, nella certezza, che essa sia per raffermare vieppiù la fiducia che li congiunge al trono, e che si renda per lei indissolubile l' unione degli stati della monarchia a loro reciproco vantaggio.

Ordiniamo perciò che le disposizioni contenute nella presente costituzione siano comunicate a tutti i Nostri sudditi senza eccezione, e a tutte le autorità ecclesiastiche, civili e militari, affinchè servano loro inviolabilmente di norma.

Ci riserviamo di ordinare quanto prima che si proceda all' e-

lezione dei Deputati di tutte le provincie nel modo che sarà fissato da apposita legge provvisoria, e di convocare i deputati stessi alla Dieta da tenersi.

Dato nella Nostra Capitale e residenza di Vienna il dì venticinque Aprile dell' anno mille ottocento quarantotto e decimo quarto dei regni Nostri.

Ferdinando m. p.

L. S.

Ficquelmont,
Ministro degli affari esteri e Presidente provvisorio.

Pillersdorff,
Ministro dell' interno.

Sommaruga,
Ministro dell' Istruzione pubblica

Krauss,
Ministro delle Finanze.

Zanini,
Ministro della Guerra.

COSTITUZIONE DELL' IMPERO AUSTRIACO.

I.

Disposizioni Generali.

§. 1.

Il complesso degli stati appartenenti all' Impero Austriaco costituisce una monarchia costituzionale indivisibile.

§. 2.

La presente Costituzione si estende ai seguenti stati dell' Impero: ai regni di Boemia, Galizia, Lodomiria (compresi Auschwitz e Zator, e Buccovina), d' Illiria (che si compone dei Ducati di Carinzia e Carniola e del Littorale) e Dalmazia, all' Arciducato dell' Alta e della Bassa Austria, ai Ducati di Salisburgo, della Stiria, dell' Alta e Bassa Slesia, al Margraviato di Moravia e alla Contea principesca del Tirolo col Vorarlberg.

§. 3.

La divisione territoriale delle singole provincie rimane intatta qual' è al presente, nè può essere cangiata che mediante una legge.

§. 4.

È guarentita ad ogni nazione l' inviolabilità della propria nazionalità e lingua.

§. 5.

La corona è ereditaria nella Casa d' Absburgo-Lorena, a tenore della Prammatica sanzione del 19. Aprile 1713.

§. 6.

Il principe ereditario è maggiore di età compiuto il diciottesimo anno.

§. 7.

Durante la di lui minorità o nel caso d' incapacità a governare si costituisce una Reggenza dietro una legge speciale.

II.

Del Sovrano.

§. 8.

La persona dell' Imperatore è sacra ed inviolabile. Egli non è responsabile per l' esercizio del potere governativo, ma le sue ordinanze non hanno pieno vigore, se non sono cotrassegnate da un ministro responsabile.

§. 9.

L' Imperatore giura la costituzione all' apertura della prima Dieta, e ogni suo successore sarà tenuto a prestar tale giuramento al suo avvenimento al trono.

§. 10.

Al solo Imperatore spetta il potere esecutivo; il potere legislativo viene da lui esercitato collettivamente colla Dieta.

§. 11.

Egli nomina a tutti gli impieghi dello Stato, conferisce tutte le dignità, gli ordini cavallereschi, i varj gradi di nobiltà e dispone di tutte le forze di terra e di mare, di cui ha il supremo comando.

§. 12.

Dichiara la guerra, conchiude la pace, i trattati con potenze estere. Ogni trattato con uno stato estero deve però essere presentato alla Dieta per la posteriore sua ratificazione.

§. 13.

Spetta all' Imperatore il premiare meriti distinti; ha il diritto di far grazia o di commutare una pena; ma trattandosi della condanna di Ministri non può far uso di questo diritto che sopra mozione d' una delle due assemblee che costituiscono la Dieta.

§. 14.

La giustizia emana dall' Imperatore ed è amministrata in suo nome.

§. 15.

L' Imperatore ha il diritto di proporre leggi alla Dieta: la sanzione di tutte le leggi spetta a Lui solo.

§. 16.

Egli convoca annualmente la Dieta, e può prorogarla o scioglierla, nel qual caso ne convoca una nuova non più tardi che entro novanta giorni. Venendo a morte l' Imperatore, la Dieta si riunisce entro quattro settimane.

III.

Diritti civili e politici dei cittadini.

§. 17.

È guarentita a tutti i cittadini piena libertà di culto e di coscienza e l' individuale libertà.

§. 18.

Niuno può essere arrestato, se non nelle forme legali, tranne il caso d' essere colto in flagrante delitto. Prima che siano spirate le ventiquattro ore dopo l' arresto, l' arrestato dovrà essere sentito sul motivo della detenzione e rimesso al giudice competente. Non si fa luogo a visite domiciliari che nei casi e nelle forme prescritte dalle leggi.

. 19.

La libertà della parola e della stampa venne assicurata dalla patente con cui fu abolita la censura. La punizione degli abusi sarà regolata nella prossima Dieta con apposita legge.

§. 20.

Il segreto delle lettere è inviolabile.

§. 21.

Le libertà accennate nei precedenti paragrafi (17–20) competono anche ai forestieri che non hanno ancora acquistato i diritti di cittadinanza.

§. 22.

Il diritto di petizione e quello di formare associazioni, appartiene ad ogni cittadino; l' esercizio di questi diritti sarà regolato da leggi speciali.

§. 23.

È interdetto alle autorità di opporre alcun ostacolo alla libertà dell' emigrazione.

§. 24.

Ogni cittadino può essere possidente, può esercitare qualunque ramo d' industria permesso dalle leggi, ed aspirare a qualsiasi ufficio pubblico e dignità.

§. 25.

La legge non fa distinzione tra i cittadini non essendovi che un solo foro personale per tutti. Tutti sono del pari tenuti al servizio militare o alla prestazione delle imposte, e nessuno può contro sua voglia essere distolto dal suo giudice naturale.

§. 26.

La giurisdizione speciale pel militare viene conservata fino alla promulgazione d' una legge apposita.

§. 27.

L' abolizione delle differenze che tuttora legalmente sussistono in alcune parti della Monarchia riguardo ai diritti civili e politici di alcune confessioni religiose, come pure l' abolizione delle disposizioni limitanti il diritto di acquistare beni stabili, formeranno l' oggetto di proposizioni di leggi da sottoporsi alla prima Dieta.

§. 28.

I giudici non possono essere rimossi dal loro ufficio, degradati, traslocati contro loro voglia e messi in istato di riposo, che mediante decisione delle autorità giudiziarie.

§. 29.

La procedura in oggetti giudiziarii è pubblica e verbale. Per la giustizia punitiva sono introdotti i giurì, che saranno organizzati con apposita legge.

§. 30.

L' ordinamento dei tribunali non può essere cambiato che per legge.

§. 31.

La libertà del culto è guarentita alle comunioni religiose cristiane riconosciute dalle vigenti leggi e alla religione ebraica.

IV.

Dei Ministri.

§. 32.

I Ministri sono responsabili di tutti gli atti e delle proposizioni che concernono il loro ufficio.

§. 33.

Tale responsabilità, come pure la destinazione delle autorità, cui spetti l'ufficio di pubblico accusatore, e quello di giudice, sarà regolata mediante apposita legge.

V.
Della Dieta.

§. 34.

La Dieta, cui collettivamente coll'Imperatore compete il potere legislativo, si divide in due assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati. La sua durata è fissata a cinque anni con annua convocazione.

§. 35.

Il Senato è *formato*:

a) da Principi della Famiglia Imperiale, che hanno compiuto i 24 anni;
b) da membri nominati a vita dall'Imperatore, senza riguardo alla loro condizione o alla nascita;
c) da 150 membri che dai principali possidenti si sceglieranno nel loro seno per tutta la durata della Dieta.

§. 36.

La Camera dei Deputati si compone di 383 membri. Il numero della popolazione e la rappresentanza di tutti gli interessi dei cittadini, sono le basi su cui si fonda l'elezione dei membri della Camera dei Deputati.

§. 37.

Il modo d'elezione dei membri dell'una e dell'altra Camera sarà ordinato per la prima Dieta da un Regolamento provvisorio.

§. 38.

La legge definitiva per le elezioni verrà stabilita dalla Dieta e vi saranno fissate le retribuzioni che si credessero di assegnare ai Deputati della seconda Camera.

§. 39.

Ognuna delle due Camere sceglie il suo Presidente e gli altri funzionarj. Ad esse solo compete l'esame e la decisione della validità delle elezioni.

§. 40.

I membri delle due Camere danno il loro voto in persona e non possono farsi rappresentare da altri. Non è loro permesso di accettare istruzioni dai loro committenti.

§. 41.

Le sedute delle due Camere sono pubbliche. Non si fa eccezione a questa massima, che quando ciò venga ordinato dalla Camera sopra domanda di almeno dieci membri o del Presidente. Lo scrutinio sopra tale istanza si fa a porte chiuse.

§. 42.

Nessun membro di una delle Camere può essere tradotto in giudizio o arrestato durante la Dieta senza l'espresso consentimento della Camera, di cui fa parte, tranne il caso di flagrante delitto.

§. 43.

Chi, essendo membro d'una Camera, accetta un impiego dello stato con un emolumento, dovrà assoggettarsi alla rielezione. A nessun membro dopo la sua elezione sarà fatto ostacolo per parte del Governo riguardo il suo ingresso nelle Camere.

§. 44.

Le Camere non si riuniscono che dietro convocazione dell'Imperatore, e sciolte che siano o aggiornate, non possono più oltre occuparsi di pubblici negozj.

VI.
Attribuzioni della Dieta.

§. 45.

Le leggi devono essere consentite dalle due Camere o sanzionate dall'Imperatore.

§. 46.

Nella prima Dieta da tenersi, e ad ogni nuovo avvenimento al trono viene fissata la lista civile dell'Imperatore per tutta la durata del suo regno. Proposizioni di appanaggi e dotazioni per membri della famiglia imperiale vengono rassegnate di volta in volta alla Dieta per la determinazione.

§. 47.

Non si fa luogo che per legge ai seguenti atti: l'assenso da darsi d'anno in anno pel completamento dell'esercito stanziale, il consentimento per l'esazione di imposte e tributi, la contrazione di debiti pubblici, l'erogazione di beni dello stato, l'esame e la fissazione del bilancio preventivo e del consuntivo d'ogni anno. Le proposizioni relative vengono prima subordinate alla Camera dei Deputati.

§. 48.

È facoltativo ad ambedue le Camere di proporre delle leggi, o di invitare il governo a proporle, adducendone le ragioni. Possono accettare petizioni e darvi corso, sempre che tali petizioni non vengano insinuate da privati o da corpi morali, ma siano presentate da un membro della Camera.

§. 49.

Affinchè una determinazione abbia vigore è necessaria la presenza di un numero non minore di 30 membri nel Senato e di non meno di 60 membri nella Camera dei Deputati.

§. 50.

Per l'accettazione di proposizioni di leggi tendenti a completare, schiarire ovvero a derogare il presente statuto, si chiede in ognuna delle due Camere l'assenso di due terzi dei membri che si trovano presenti.

§. 51.

Per ogni altra proposizione di legge basta la maggiorità assoluta.

§. 52.

In ambedue le Camere il Governo è rappresentato dai Ministri responsabili o da Commissarj governativi da essi indicati alle Camere.

Essi non hanno però voto decisivo, che quando siano membri delle Camere.

§. 53.

L'ordine da seguirsi dalle Camere nel trattare gli affari sarà fissato dal regolamento da compilarsi da ognuna di esse. Finchè sia condotto a fine, servirà di norma un Regolamento provvisorio che si pubblicherà dal Governo per l'una e per l'altra.

VII.
Degli stati provinciali

§. 54.

Vi sono nelle singole provincie assemblee (stati) provinciali incaricate di vegliar agli interessi del paese e di provvedervi, in quanto tali provvidenze non si comprendano nelle occorrenze generali dello stato. Gli stati provinciali, finora esistenti sono mantenuti nelle loro attribuzioni dove non si deroghi la presente costituzione.

§. 55.

Una delle prime operazioni della Dieta sarà l'esame e l'approvazione dei cambiamenti che gli stati provinciali proporranno da farsi ai loro attuali statuti secondo le esigenze del tempo, e dei progetti d'indennizzazione per le prestazioni inerenti ai fondi, delle quali venne stabilita l'affrancazione.

§. 56.

Per la tutela degli interessi locali la legislazione stabilirà apposite istituzioni municipali.

§. 57.

Gli statuti comunali si fonderanno sul principio, che in essi siano rappresentati tutti gli interessi delle comuni e di chi ne fa parte.

§. 58.

In tutta l'estensione della monarchia viene eretta la guardia nazionale secondo le norme da fissarsi con apposita legge. La guardia nazionale è soggetta all'autorità e al foro civile.

§. 59.

La guardia nazionale e tutti gli impiegati prestano il giuramento all'Imperatore sulla costituzione. Il giuramento sulla costituzione fa parte di quello, che i militari prestano allo stendardo.

Dato nella Nostra Capitale e residenza di Vienna il venticinque Aprile dell'anno mille ottocento quarantotto e decimoquarto dei regni Nostri.

Ferdinando m. p.

L. S.

Ficquelmont,
Ministro degli affari esteri e Presidente provvisorio.

Pillersdorff,
Ministro dell'Interno.

Sommaruga,
Ministro dell'Istruzione pubblica.

Krauss,
Ministro delle Finanze.

Zanini,
Ministro della Guerra.

Oggi il Foglio ha dovuto per intiero essere occupato da Atti Ufficiali. Era necessario che il Pubblico prima di tutto li conoscesse. Verranno in seguito le notizie. Noi intanto invochiamo pei giorni avvenire la cooperazione degli Scrittori zelanti della Patria e della nazionalità italiana, e stiamo ordinando i mezzi di conoscere gli avvenimenti per rompere il bujo in cui siamo avvolti.

Udine Tip. Trombetti - Murero.

CARLO ALESSANDRO CARNIER editore e proprietario.